



**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

## UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

\*\*\*\*\*

**Ordinanza n. 112 del 08/08/2020**

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE - CIMITERO DEL COMUNE DI TRADATE - REVOCA DI ALCUNE CONCESSIONI CIMITERIALI IN OSSARI SUPERIORE AI 50 ANNI, AI SENSI DELL'ART. 92, 2° COMMA, D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285.**

### IL SINDACO

**Visto** il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

**Visti** gli artt. 76, 87, 88, e 89 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco il compito di regolare, in via ordinaria, le estumulazioni;

**Visto** il vigente Regolamento comunale per la gestione dei servizi cimiteriali approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 15.2.2017 e smi;

**Dato atto** che ad oggi non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuove batterie di ossari e ad oggi nel cimitero comunale di Tradate sono disponibili pochissimi ossari per le tumulazioni a fronte della media di esigenze stimate negli ultimi anni;

**Richiamata** la Deliberazione G.C. n. 108 del 31.7.2020 avente ad oggetto "Cimitero del Comune di Tradate – revoca di alcune concessioni cimiteriali in ossario superiore ai 50 anni, ai sensi dell'art. 92, 2<sup>a</sup> comma, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

**Rilevata** la grave situazione di insufficienza, rispetto al fabbisogno, degli ossari disponibili all'interno del civico cimitero comunale di Tradate, ove risultano così limitate le disponibilità numeriche da non poter fronteggiare le necessità già dal prossimo mese di settembre 2020;

**Richiamato** l'art. 92, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" che detta: "... 1) Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 2) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero...";

**Richiamato**, altresì, il vigente Regolamento per la gestione dei servizi cimiteriali, approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 15.2.2017 e smi il quale dispone all'art. 67 comma 4 "...le concessioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali...";

**Accertato** che :

- gli ossari disponibili nel Cimitero di Tradate sono ormai quasi giunti ad esaurimento;
- l'Ufficio Cimiteriale ha individuato nel piano interrato, presso i colombari "vecchi" del

Cimitero di Tradate, risalenti con certezza prima del 1960, gli ossari non utilizzati non si è riusciti a tutt'oggi a individuare l'eventuale proprietario (Allegato 1);

- i contratti di concessione a suo tempo sottoscritti, presentano numerazioni, non più individuabili in loco con le attuali numerazioni e classificazioni;

**Considerata** la necessità e urgenza di procedere al recupero di detti ossari, ai sensi delle sopracitate norme;

#### **RENDE NOTA**

la lista delle concessioni degli ossari in fase di revoca, tramite l'elenco allegato alla presente, elenco che resterà esposto all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet dell'Ente e con affissione agli ingressi e all'interno del Cimitero Comunale di Tradate e presso il piano interrato dei colombari "vecchi";

#### **ORDINA**

la revoca delle concessioni degli ossari riportati nell'elenco allegato;

#### **AVVERTE**

che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 co.4 della Legge n.241/1990, è ammesso proporre nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.2 della Legge n.1034/1971, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt.8 e 9 del D.P.R. n.1199/1971.

**Sottoscritta dal Sindaco  
(GIUSEPPE BASCIALLA)  
con firma digitale**

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*